CIRCOLARE INFORMATIVA PER LA CLIENTELA
N. 26/2017 DEL 13 LUGLIO 2017

PRIVACY

NUOVO REGOLAMENTO UE

Con l'obiettivo di **armonizzare** in tutti i Paesi membri della Ue le **disposizioni** in tema di **privacy** è stato emanato un **nuovo regolamento** che entrerà in vigore fra poco meno di un anno.

Il Garante della Privacy individuerà le disposizioni - contenute nel D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 - che dovranno essere **modificate**.

Vengono introdotte **nuove figure**, i cui compiti in relazione al trattamento dei dati personali va attentamente **valutato** per tempo dalle **aziende**.

1. Privacy - Nuovo Regolamento Ue

Il 4.5.2016 è stato pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea** il nuovo Regolamento Ue 679/2016 in materia di **protezione** dei **dati personali** (**Privacy**).

Ancorché l'**entrata in vigore** sia fissata al 25.5.2016, è stato previsto che i Paesi membri dell'Unione europea avranno **2 anni** di tempo (**25.5.2018**) per darne **applicazione interna** adeguandosi alle nuove norme.

Il Regolamento ha come **obiettivo** l'**armonizzazione** della disciplina della **protezione** dei **dati personali**, che a livello comunitario scaturiva dalla Direttiva 95/46/Ce, che è stata diversamente recepita nei diversi Stati membri dell'Unione.

Dal momento che la Ue ha emanato un Regolamento, esso sarà **immediatamente applicabile** in tutti gli Stati membri, senza alcuna necessità, per i singoli Stati, di introdurre una norma interna di recepimento.

La struttura del Regolamento Ue 679/2016 è indicata nella Tabella n. 1.

Tabella n. 1 – Struttura del Regolamento Ue 679/2016

	Capitolo	**Articoli**
1	Disposizioni generali	1-4
2	Principi	5-11
3	Diritti dell'interessato	12-23
4	Titolare del trattamento e responsabile del trattamento	24-43
5	Trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali	44-50
6	Autorità di controllo indipendenti	51-59
7	Cooperazione e coerenza	60-76
8	Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni	77-84
9	Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento	85-91
10	Atti delegati e atti di esecuzione	92-93
11	Disposizioni finali	94-99

Inoltre, il Regolamento è preceduto da 173 «considerando», che hanno solo un **valore interpretativo**, mentre va **escluso** un loro carattere **normativo** (art. 10 dell'Accordo interistituzionale sulle linee direttrici comuni relative alla qualità redazionale della legislazione comunitaria del 22.12.1998). La Corte di Giustizia ha avuto modo di spiegare che, se il corpo del testo non fosse chiaro o fosse impreciso, l'interprete può fare riferimento ai considerando, fermo restando la loro cedevolezza rispetto al testo dell'articolato, laddove difforme.

Per quanto riguarda il nostro Paese, dal momento della sua entrata in vigore il nuovo Regolamento Ue 679/2016 andrà a **sostituire** il **Codice Privacy** in vigore dal 2004, contenuto nel D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ma la sostituzione **non** sarà **integrale**; infatti, il Garante della Privacy avrà il compito di **verificare** quali articoli della precedente normativa dovranno essere **cambiati**.

Come si evince dalla lettura del considerando n. 9 del Regolamento europeo in tema di protezione dei dati personali, i **principi** e gli **obiettivi** della Direttiva 95/46/Ce rimango **validi** e la Tabella n. 2 mostra la profonda similitudine con l'art. 11 del Codice della Privacy.

Tabella n. 2 – Confronto tra la disciplina italiana (Codice Privacy) e Regolamento Ue 679/2016

Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003)	**Regolamento Ue 679/2016**
Art. 11	**Art. 5**
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:	1. I dati personali sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;	a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;	b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89, par. 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
(vedi punto d)	c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
c) esatti e, se necessario, aggiornati;	d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;	(vedi punto c)
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.	e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'art. 89, par. 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
	f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.	2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di comprovarlo («responsabilizzazione»).

2. Novità introdotte dal Regolamento Ue

Nel prosieguo di questa breve trattazione saranno evidenziate esclusivamente le **novità** introdotte dal Regolamento Ue 679/2016.

Le **figure soggettive privacy** previste dal Codice della Privacy erano il titolare, il responsabile e l'incaricato: sostanzialmente la loro **nomina** e i loro **compiti** sono rimasti invariati e schematicamente si possono riassumere nella Tabella n. 3.

Tabella n. 3 – Privacy: nomina e compiti del titolare, del responsabile e dell'incaricato	
Interessato	La **persona fisica** cui si **riferiscono** i **dati** personali (art. 4, co. 1, lett. i), Codice Privacy)
Titolare	La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le **decisioni** in ordine alle **finalità**, alle **modalità** del **trattamento** di dati personali e agli **strumenti** utilizzati, ivi compreso il profilo della **sicurezza** (art. 4, co. 1, p.to 7, Reg. Ue 679/2016)
Responsabile	La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica Amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo **preposti** dal **titolare** al **trattamento** di dati personali (art. 4, co. 1, p.to 8, Reg. Ue 679/2016)
Incaricati	Le persone fisiche **autorizzate** a compiere **operazioni** di **trattamento** dal titolare o dal responsabile (art. 4, co. 1, lett. h), Codice Privacy)
Amministratore di sistema	Le persone fisiche autorizzate a compiere **operazioni** di **trattamento** dal titolare o dal responsabile (Garante della Privacy, prot. 27.11.2008 – doc. web n. 1577499)

Una nuova figura è il D.P.O., **Data Protection Officer**, non obbligatoria in ogni realtà ma solo nei casi previsti dalla normativa e più precisamente:

- se il **trattamento** venga svolto da un'**autorità** (con esclusione di quelle giurisdizionali) o da un **organismo pubblico**;
- se si riferisca a trattamenti che necessitano il **monitoraggio regolare** e **sistematico** degli interessati ad **ampio raggio**;
- se il trattamento riguardi, ad ampio raggio, **informazioni** e **dati sensibili**, ma anche quelli **sanitari** e **personali** in generale (come dati sulla vita o sull'orientamento sessuale, biometrici o sulla fedina penale).

Potrà essere nominato come **Data Protection Officer** un **dipendente** del **titolare** del trattamento o un **consulente esterno** appositamente nominato con idoneo contratto per l'attività da compiere. Nella lettera di nomina per il dipendente o nel contratto del consulente esterno dovranno essere **specificamente indicati** i **compiti** che il DPO dovrà svolgere e gli **strumenti** che il titolare del trattamento metterà a disposizione dello stesso, strumenti intesi sia in termini tecnici che in termini economici; dovrà quindi trattarsi di una persona che godrà di **requisiti** di qualità professionali e specializzazioni in materia di normativa sulla privacy.

La nuova figura del DPO assumerà nel nuovo Regolamento un **ruolo** importante e centrale ma soprattutto, indipendentemente dalla circostanza che il soggetto sia una persona dipendente (quindi con vincolo di subordinazione) o meno, il DPO dovrà svolgere il proprio lavoro in modo **autonomo** e dovrà essere coinvolto in ogni questione inerente alla protezione dei dati personali.

Accentuando l'importanza e la trasparenza verso gli interessati, i riferimenti del DPO dovranno essere **comunicati** al **Garante della Privacy** e dovranno essere **pubblici**, evidenziandoli anche nell'informativa.

Il Regolamento europeo, all'art. 30, ha introdotto in capo al titolare e al responsabile, ove nominato, l'**obbligo** di **redazione** e **detenzione** del **Registro generale** delle **attività di trattamento svolte** e l'esibizione dello stesso su richiesta del Garante della Privacy.

L'obbligo, in sé, consiste nell'attività di **conservazione** dei documenti di tutti i trattamenti dei dati realizzati di cui si è titolari o responsabili. I **dati da conservare** riguardano:

- l'indicazione delle **informazioni** relative al **titolare** del trattamento;
- lo **scopo** del trattamento dei dati;

- la **tipologia** di **soggetti interessati** e di **dati personali**;
- l'indicazione dei **soggetti destinatari** delle **informazioni** raccolte;
- i **trasferimenti** delle informazioni personali verso un **paese terzo** o un'**organizzazione internazionale** con evidenza delle garanzie necessarie;
- l'indicazione dei **termini** entro i quali si prevede l'**eliminazione** dei dati;
- l'indicazione delle **misure** di **sicurezza tecniche** e **organizzative**.

L'**obbligo** del Registro è previsto anche per le imprese aventi **meno** di **250 dipendenti** qualora il trattamento:

- presenti un **rischio** per i diritti e le libertà del diretto interessato;
- **non** sia **occasionale** e includa **dati personali sensibili**, **sanitari**, sulla **vita**, sulla **storia giudiziaria** passata, sull'**orientamento sessuale**, su dati **biometrici** o **genetici** (definiti all'art. 4, co. 1, p.to 14, Regolamento Ue 679/2016 come «*i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici*»).

Un altro elemento di novità del nuovo Regolamento europeo è il principio del ***privacy impact assessment (P.I.A.)***. Il P.I.A. è fondamentale nei casi di utilizzo di nuove tecnologie o, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un **rischio elevato** per i diritti e le libertà delle singole persone.

Nel caso di redazione del P.I.A., il **titolare** del **trattamento** deve, prima di procedere e confrontandosi, qualora vi sia, con il Data Protection Officer, effettuare una **valutazione preventiva** dell'**impatto** che può avere il trattamento sulla protezione dei dati personali.

La valutazione avrà ad oggetto:

- la **descrizione** dei **trattamenti** che si prevede saranno svolti;
- le **finalità** del trattamento;
- l'**interesse legittimo** per il quale il **titolare** effettua i trattamenti;
- la valutazione della **necessità** e della **proporzionalità** del **rischio** per i diritti e libertà dei soggetti interessati;
- le **misure** di **sicurezza** e le **garanzie** da adottare.

Nel caso in cui dalla valutazione preventiva si evinca un **rilevante rischio** conseguente al trattamento e si sia in assenza di misure volte a contrastarlo, il titolare interessato è **tenuto** a **chiedere consulto** al **Garante** prima di dare inizio al trattamento stesso.

3. Informativa sulla privacy e consenso

L'**informativa Privacy** prevista in **sostituzione** dell'attuale art. 13 del Codice della Privacy viene integrata e rafforzata, in quanto sono state **aggiunte** molteplici **informazioni** affinché gli interessati possano ricevere le informazioni obbligatorie in modo conciso, trasparente, intellegibile e di facile comprensione (artt. 13 e 14, Regolamento Ue 679/2016).

Come nel Codice della Privacy, l'informazione deve essere fornita **per iscritto**; su **richiesta** del diretto interessato può essere fornita in via orale, ma deve essere **verificata** l'**identità** dell'interessato stesso.

Le **informazioni** che si vanno ad aggiungere a quanto già previsto dal vecchio codice sono:

- i dati di contatto, qualora ne sia prevista la presenza, del Data Protection Officer;
- la struttura giuridica del trattamento da eseguire che si aggiunga all'indicazione dello scopo del trattamento medesimo;
- l'indicazione puntuale dei legittimi interessi cui mira il titolare del trattamento o dei terzi (qualora l'obiettivo sia il perseguimento di un legittimo interesse);
- l'ambito di trasferimento dei dati ad un'organizzazione internazionale o all'estero fuori dall'Ue;

- l’indicazione del quantitativo di tempo durante il quale i dati verranno conservati e, qualora non sia conosciuto, l’indicazione delle modalità per determinarlo;
- la precisazione della possibilità di esercitare il diritto alla portabilità dei dati;
- la precisazione della possibilità di revocare il consenso al trattamento in ogni momento;
- l’indicazione del diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy;
- in caso sia presente un processo decisionale automatizzato, ne va dichiarata l’esistenza con indicazione delle possibili conseguenze che dal trattamento possono derivare;
- la precisazione della fonte dalla quale hanno origine i dati oggetto di trattamento con l’obbligo, qualora i dati non siano reperiti dal diretto interessato, di indicare la possibilità che i dati giungano da fonti raggiungibili dal pubblico;
- la precisazione delle categorie di dati assoggettati al trattamento. L’obbligo non sussiste qualora i dati siano reperiti presso l’interessato.

Il **consenso** di cui agli artt. 7 e 8, Regolamento Ue 679/2016, deve essere prestato dal diretto interessato e deve sempre essere antecedente rispetto al trattamento dei dati personali, e viene ulteriormente definito e dettagliato come evidenziato nella Tabella n. 4.

Tabella n. 4 – Consenso al trattamento dei dati

Direttiva 95/45/Ce	**Regolamento Ue 679/2016**
Art. 2, co. 1, lett. h)	**Art. 4, co. 1, punto 11**
Qualsiasi manifestazione di volontà, libera, specifica e informata	Qualsiasi manifestazione di volontà, libera, specifica e informata e
	inequivocabile dell’interessato
con la quale la persona interessata	con la quale lo stesso
accetta	manifesta il proprio assenso mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile
che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento	che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento

La **centralità** della **prestazione** del **consenso** fa sì che questo debba essere **sempre** posto **in risalto**, soprattutto nei casi in cui non sia la sola e unica questione sottoposta all’attenzione del soggetto interessato, pena l’**invalidità** del consenso stesso.

Come precedentemente osservato, il consenso può essere **revocato liberamente** dall’interessato in **ogni momento** e le modalità di revoca debbono essere agili e semplici come nel caso in cui il consenso viene espresso.

In ambito di fornitura a **minorenni** di servizi sociali o di informazione-media, è previsto un consenso **preventivo**. Il titolare del trattamento dei dati ha l’**obbligo** (nei limiti della ragionevolezza e con i mezzi tecnologici a disposizione) di effettuare una **verifica** dell’**età** dell’**interessato**, nei casi in cui l’età del minorenne sia **inferiore** a **16 anni** (in alcuni paese dell’Ue è previsto un limite più basso che, però, non deve scendere al di sotto del tredicesimo anno di età), della presenza del **consenso** e che questo sia stato manifestato o autorizzato da chi ne esercita la **potestà genitoriale**.

Il nuovo Regolamento ha introdotto il **diritto** alla **portabilità** dei **dati personali**, prevedendo che l’interessato ha la facoltà di **trasferire** i dati ad un **altro titolare** del trattamento senza che ciò possa essere impedito dal titolare originario, sempre che l’operazione che sia **tecnicamente fattibile**.

4. Sicurezza dei dati

Il Regolamento in commento ha **enfatizzato** le **misure** di **sicurezza**; infatti nel testo normativo si fa riferimento ad un’adeguata sicurezza dei dati, in relazione, anche, alla protezione degli stessi, che deve essere prestata con misure tecniche e organizzative altrettanto adeguate. Tutto ciò è finalizzato ad **evitare** trattamenti **non autorizzati** o **illeciti** e, anche, proteggere dalla perdita, dalla distruzione o da danni accidentali in pieno rispetto del cd. principio della «integrità e riservatezza».

Un possibile elenco delle **misure** di **sicurezza** ritenute **adeguate** è il seguente:

- la **pseudonimizzazione** dei dati personali;
- la **cifratura** dei dati personali;
- la **costante sicurezza** in tema di riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi di trattamento;
- qualora vi sia un danno fisico o un incidente tecnico, deve esservi la capacità di **tempestivo ripristino** dell'accesso e della disponibilità dei dati;
- la presenza di una **procedura apposita** per effettuare test, verifiche e valutazioni circa l'efficacia delle misure di sicurezza applicate.

Nel Codice della Privacy l'obbligo di **notificare** al **Garante** l'**avvenuta violazione** dei **dati personali** era imposto solo ai **fornitori** di **servizi** di **comunicazione elettronica** accessibili al pubblico, mentre con il nuovo Regolamento tale obbligo viene **esteso** a **tutti** i **titolari** del trattamento. Questo cambio di rotta è stato dettato dalla necessità di sostituire la «vecchia» notifica con l'obbligo per il titolare del trattamento di conservare la documentazione sui trattamenti, a seguito di un'attenta valutazione dell'impatto del trattamento sulla protezione dei dati, attraverso la supervisione specialistica del Data Protection Officer.

Quindi il Regolamento europeo supera la logica della notificazione e prevede **nuovi strumenti**:

- l'introduzione di una **nuova figura**, ossia il cosiddetto **Data Protection Officer**;
- la **valutazione** dell'**impatto** della privacy, ovvero il ***privacy impact assessment***;
- la **notificazione** delle **violazioni**, cioè il cosiddetto *Data Breach* (artt. 33 e 34, Reg. Ue 679/2016).

La **notifica** dell'**avvenuta violazione** dei dati personali deve avvenire in **breve tempo** e se possibile **entro 72 ore** da quando se ne ha avuta cognizione e comunque **senza giustificato ritardo**. Superate le 72 ore, il titolare del trattamento dei dati dovrà redigere, oltre alla notifica, anche le **motivazioni** che ne hanno determinato il **ritardo**.

Nella notifica dovranno essere evidenziati i seguenti argomenti:

- l'**origine** della **violazione** con l'indicazione di quali dati o categorie di dati siano stati **colpiti**;
- la comunicazione del **nominativo** e dei **riferimenti** del **responsabile** della protezione dei dati dal quale reperire le informazioni e gli approfondimenti;
- le possibili **conseguenze** che la violazione può comportare;
- le **misure** applicate o applicabili da parte del titolare del trattamento al fine di rimediare alla violazione o ridurne le conseguenze negative.

Nel caso in cui la violazione colpisca anche **diritti** e **libertà** delle persone fisiche, il danneggiato deve essere **informato** in modo che possa comprendere il fatto in maniera semplice e chiara.

Per quanto concerne poi il **trasferimento** dei **dati** in un **Paese extra Ue**, il Regolamento non evidenzia particolari novità in merito: infatti il titolare e il responsabile del trattamento, ove nominato, devono rispettare le seguenti **condizioni**:

- il trasferimento deve essere effettuato a seguito di una **decisione** di **adeguatezza** nel senso che la Commissione Ue deve valutare che nel paese (od organizzazione internazionale) destinatario esista un **adeguato grado** di **protezione**, perché se così fosse non vi sono altre particolari autorizzazioni da richiedere;
- il trasferimento deve avere **garanzie adeguate** quali, ad esempio, specifichi previsioni contrattuali, previsione di un sistema di certificazione, esistenza di regole vincolanti d'impresa, ecc.

Nel caso in cui le condizioni di cui sopra **non** fossero **verificate** o **applicabili**, dovranno essere presenti almeno una di queste condizioni:

- il **consenso informato** dell'interessato;
- la **necessità** del **trasferimento** al fine di dare esecuzione ad un **contratto** o a **misure precontrattuali** da adottare su richiesta dell'interessato;

- la **necessità** del **trasferimento** dei dati per motivi di **interesse pubblico** o per la **difesa** o l'esercizio di un diritto per via giudiziaria;
- il trasferimento dei dati è **fondamentale** ai fini della **salvaguardia** di **interessi vitali** del diretto interessato o altre persone e l'interessato stesso si trovi nell'i**mpossibilità fisica** o giuridica di provvedere alla prestazione del consenso;
- il trasferimento dei dati è legato da un **registro pubblico**.

Il **trattamento** di **profilazione** rappresenta una novità introdotta dal nuovo Regolamento. Quest'ultimo si riferisce a «*qualsiasi forma di **trattamento automatizzato** di dati personali consistente nell'**utilizzo** di tali dati personali per valutare determinati **aspetti personali** relativi ad una certa persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il **rendimento professionale**, la **situazione economica**, la **salute**, le **preferenze personali**, gli **interessi**, l'**affidabilità**, il **comportamento**, l'**ubicazione** o gli **spostamenti** di detta persona fisica*».

Dal nuovo testo entrato in vigore, emerge un **generale divieto** alla **profilazione**, fatta eccezione per casi particolari quali, ad esempio, l'aver ottenuto il **consenso informato** del diretto interessato.

La materia della **profilazione** è uno degli ambiti direttamente interessati dall'obbligo di **valutazione preventiva** di **impatto** sulla protezione dei dati.

5. Impianto sanzionatorio

Infine, per quanto concerne l'aspetto sanzionatorio del nuovo Regolamento europeo, **permane** la **responsabilità** al **risarcimento**, da parte del titolare o del responsabile, del «**danno da trattamento**» e vengono determinati i **sistemi** di **suddivisione** della **responsabilità risarcitoria** tra il titolare e il responsabile del trattamento, tra i contitolari, e le possibilità di esonero da responsabilità.

In tema di **sanzioni amministrative pecuniarie** irrogate dal Garante, il successivo art. 83 del Regolamento Ue 679/2016 si occupa di stabilire le **condizioni** per la determinazione delle sanzioni e fissa importi specifici distinguendo tra:

- **sanzioni amministrative pecuniarie fino** a **euro 10.000** (o, per le **aziende**, fino al **2%** del **fatturato mondiale totale annuo** dell'anno antecedente), per la **violazione** di **specifici obblighi** imposti dal nuovo Regolamento;
- **sanzioni amministrative pecuniarie fino** a **euro 20.000** (o, per le **aziende**, fino al **4%** del **fatturato mondiale totale annuo** dell'anno antecedente), per la **violazione** di più rigidi **obblighi** imposti dal nuovo Regolamento o per il **mancato rispetto** degli **ordini** dettati dal **Garante**.

In **ambito penale** vige la **competenza** del **singolo Stato**, data l'impossibilità di una previsione del diritto dell'Unione europea. Perciò, **entro** il **25.5.2018**, i singoli Stati membri dovranno stabilire la **disciplina** da applicare in materia di **sanzioni**, differenti da quelle amministrative pecuniarie, da irrogare in caso di violazione del nuovo Regolamento, oltre a fornire tutta una serie di chiarimenti in merito alle questioni ancora da dettagliare.